



-7973/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
concordato preventivo
- liquidatore
giudiziale - compenso
finale - inferiore al
compenso del
commissario
giudiziale.

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. ANIELLO NAPPI	rel. Presidente
Dott. ANTONIO DIDONE	Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO	Consigliere
Dott. FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere

R.G.N. 2396/2012

Cron. 7973 C.I.

Rep. /

Ud. 25/03/2016

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2396-2012 proposto da

MASSIMO, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,

- ricorrente -

contro

I.G.A. IMPRESA GENERALE APPALTI S.P.A., IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore pro tempore.

- intimata -

avverso

056
2016

il decreto del Tribunale di Roma, depositato il giorno 15 dicembre 2011.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 25 marzo 2016 dal Presidente relatore dott. Aniello Nappi;

udito l'avv. per se stesso;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Massimo impugna per cassazione il decreto con il quale il Tribunale di Roma determinò il suo compenso finale, quale liquidatore giudiziale dei beni nel concordato preventivo della I.G.A. Impresa Generale Appalti s.p.a., in liquidazione, omologato dal medesimo tribunale.

Tenuto conto dell'attivo inventariato e del passivo accertato, il tribunale ritenne di liquidare a una somma inferiore a quanto già accordato al commissario giudiziale e pari all'acconto in precedenza riscosso dal medesimo liquidatore.

Il ricorso è affidato a due motivi.

La I.G.A. Impresa Generale Appalti s.p.a., in liquidazione, non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 39 e 165 l.fall., nonché vizio di motivazione ex

art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il tribunale accordato al liquidatore giudiziale una somma assai inferiore rispetto a quella già liquidata al commissario giudiziale, senza addurre alcuna giustificazione per il diverso trattamento, incorrendo altresì in un errore nella determinazione dell'attivo liquidato e del passivo accertato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 6 d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nonché omessa motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., per avere il tribunale liquidato un compenso finale pari esattamente all'acconto già corrisposto, senza addurre motivazione alcuna.

Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile nella parte in cui censura l'errore che sarebbe stato commesso dal tribunale nella indicazione dell'attivo liquidato e del passivo accertato, in quanto, secondo il costante orientamento di questa corte, il ricorso per cassazione con cui si denunci l'errore del giudice di merito in relazione alla percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti non corrisponde ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; si tratta, piuttosto, di in una inesatta percezione da parte del giudice delle circostanze poste a base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile quindi di essere denunciata con il

mezzo della revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4), c.p.c. (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20240).

Il motivo di ricorso è per altro verso infondato, perché nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, le funzioni svolte dal commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall., sono indubbiamente assimilabili a quelle esercitate dal curatore fallimentare; e pertanto legittimamente, nel silenzio del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, il giudice poteva utilizzare i criteri stabiliti da questo stesso decreto ministeriale per la liquidazione del compenso al curatore fallimentare (Cass. 26 agosto 2004, n. 16989).

D'altronde prima il d.lgs. 17 settembre 2007, n. 169, introducendo il nuovo secondo comma dell'art. 182 l.fall., e poi l'art. 5, comma 3, del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, che ha sostituito integralmente il d.m. n. 570 del 1992 - discipline pure non applicabili *ratione temporis* nella vicenda in esame - , hanno previsto espressamente che, nel concordato con cessione dei beni, al liquidatore giudiziale si applichi direttamente l'art. 39 l.fall., spettandogli un compenso determinato secondo i medesimi parametri previsti per il curatore.

Del tutto plausibilmente dunque il tribunale ha liquidato al commissario giudiziale somme superiori rispetto a quelle accordate al liquidatore ex art. 182 l.fall., posto che l'attività espletata dal primo prende avvio già dal decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall. e si protrae

anche dopo l'omologa del concordato, spettando al commissario il compito di sorvegliarne l'adempimento ex art. 185 l.fall., mentre il ruolo del liquidatore giudiziale è necessariamente ristretto alla sola fase esecutiva del concordato, successivamente all'omologa della proposta.

Il secondo motivo è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata.


Rientra in realtà nella piena discrezionalità del tribunale, non censurabile in sede di legittimità, liquidare al professionista con il provvedimento finale un importo non superiore ai compensi già corrisposti a titolo di acconto, dovendo comunque il giudice - anche al momento di determinare il compenso definitivo - rispettare unicamente il vincolo derivante dalle percentuali, oscillanti tra un minimo e un massimo, previste nei relativi scaglioni per valore, riferiti sia all'attivo liquidato sia al passivo accertato all'esito della procedura.

In mancanza di difese dell'intimato, non v'è pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2016.



Il presidente estensore
(dott. Aniello Nappi)